

*Legge sisma: modifica art. 94 bis DPR 380/2001*

# Lo stato di attuazione in Regione Lombardia

**Dott. Roberto Zangari**  
**Direzione Generale Territorio e Protezione civile**

Milano, 28 gennaio 2020



# Prevenzione Rischio Sismico

**L'entrata in vigore del D.L 32 del 2019 (Sblocca Cantieri) ha determinato in Regione Lombardia importanti impatti nelle procedure autorizzative in ambito edilizio.**

## **Gruppo di Lavoro Interdirezionale**

- **Circolare regionale n. 9 del 29 luglio 2019**
- **Allineamento, aggiornamento Piattaforma MUTA e interoperabilità**
- **Aggiornamento Legge Regionale 33 del 2015 – Semplificazione dei procedimenti in capo ai Comuni**
- **Approvazione tre nuovi moduli per la gestione delle procedure sismiche**



# **Prevenzione Rischio Sismico**

## **L. R. n. 21 del 10 dicembre 2019**

(B.U.R.L. S.O. n. 50 del 13 dicembre 2019)

All'art. 6 modifica artt. 2, 8 e 10 della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 33

## **Legge 156 del 12 dicembre 2019**

(G.U. n. 300 del 23 dicembre 2019)

Modifica art. 94 bis d.p.r. 380 del 2001

## **DGR n. XI/2584 del 2 dicembre 2019**

(B.U.R.L. S.O. n. 52 del 23 dicembre 2019)

Approvati tre nuovi moduli per dare seguito agli artt. 65 e 67 del d.p.r. 380 del 2001



# Prevenzione Rischio Sismico

## L.R. 21 del 10 dicembre 2019

L'articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019) ha modificato la L.R. 33/2015 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche). In particolare, con l'abrogazione del comma 5 dell'art. 8 della L.R. 33/2015, **viene eliminato l'obbligo di parere tecnico regionale** per le opere strategiche o rilevanti realizzate dai comuni.

### Art. 6 (Modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della l.r. 33/2015)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: «3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.»;

b) al comma 4 dell'articolo 8 le parole «per le opere e gli edifici strategici o rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti»;

**c) il comma 5 dell'articolo 8 è abrogato;**

d) il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adeguamento della disciplina dei controlli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della l.r. 33/2015, in base alle modifiche apportate agli articoli 8 e 10 della stessa l.r. 33/2015, ai sensi del comma 1 del presente articolo.



# Prevenzione Rischio Sismico

## DGR n. XI/2584

Nella seduta del 2 dicembre 2019, con DGR 2584, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato 3 nuovi moduli (**14, 15, 16**) a integrazione di quelli già previsti per la presentazione delle pratiche sismiche sulle piattaforme telematiche.

### **Nuova modulistica:**

*Modulo 14 - Deposito della relazione a struttura ultimata*

*Modulo 15 - Comunicazione di deposito del certificato di collaudo statico*

*Modulo 16 - Comunicazione di deposito della dichiarazione di regolare esecuzione*

Sarà così possibile dare seguito a quanto previsto dagli articoli 65 e 67 del d.p.r. 380 del 2001 attraverso il completamento delle procedure attivate in ambito sismico mediante l'utilizzo degli applicativi interoperabili dedicati alla sismica.



# Prevenzione Rischio Sismico

## Legge 156 del 2019

Con la conversione in legge del decreto "sisma" 24 ottobre 2019, n.123, è stato modificato l'art. 94-bis del DPR 380, sul tema della necessità di ottenere l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori. In particolare, due sono gli effetti delle modifiche introdotte:

- **Non è più necessaria l'autorizzazione sismica nella zona sismica 3:** tale zona è stata inequivocabilmente definita a "bassa sismicità", come la zona 4)
- Per quanto riguarda gli interventi relativi a fabbricati strategici e rilevanti, **sono esclusi dall'autorizzazione le riparazioni e gli interventi locali.**



# Prevenzione Rischio Sismico

## Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) (con le modifiche apportate dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di **accelerazione ag** compresi fra 0,20g e 0,25g);
- 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, **situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)**;
- 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, **situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)**;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti **nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3**;
- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, **compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)**;
- 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
- 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

- 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.



# Prevenzione Rischio Sismico

## Circolare regionale

- **Quadro normativo**
- **Sintesi del combinato disposto** Legge 156/2019, L. R. 21/2019 e DGR 2584/2019
- **Aggiornamento MUTA** – Indicazioni per la fase di transizione

### Focus specifici:

1. Tipologia interventi
2. Istanza di autorizzazione
3. Parere tecnico regionale
4. Comunicazione di deposito
5. Certificazione alla sopraelevazione
6. Collaudo interventi (Moduli 14, 15 e 16)
7. Chiarimento in merito alle differenze tra il concetto di rilevanza ai fini della pubblica incolumità e di rilevanza ai fini geotecnici
8. Allegato: tabella di sintesi dei procedimenti in ambito sismico in Lombardia

